Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

IPSOA

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2017
29

MANOVRA CORRETTIVA
Lavoro e sviluppo economico: nuove misure

NUOVE FORME CONTRATTUALI
Disciplina delle prestazioni occasionali

RICORSO ALLA CIG
Formule di garanzia per mancanza di lavoro o commesse

TRATTAMENTO DI FAVORE
Fondi pensione e vecchi iscritti

PERCORSI DI LUGLIO-AGOSTO

EDILIZIA
D. Cerioli e F. Pappalardo

Settore edile
Definizione, procedure adempimenti

Cassa edile
Funzionamento, prestazioni, trasferta

Retribuzione
Busta paga dell'operaio edile

IN QUESTO NUMERO

Cig
Procedura della Cig in edilizia

Malattia
Procedure, regime, adempimenti

Infortunio
Procedure, regime, adempimenti

Anno XXXIV, 22 luglio 2017, n. 29 - Direzione e Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

00216709
5 000002 167096

ON-LINE
www.edicolaprofessionale.com

Wolters Kluwer

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

SOLO PER GLI ABBONATI ALLE RIVISTE WOLTERS KLUWER

Nuova App Edicola Professionale. Per chi guarda sempre avanti, l'evoluzione continua.

Wolters Kluwer
Edicola Professionale

Consultare le tue riviste in mobilità oggi è ancora più semplice.

Con la **nuova App Edicola Professionale** sfogli ogni articolo anche lontano dal tuo ufficio e senza connessione internet. In un click condividi gli articoli più interessanti con i tuoi collaboratori, oltre ad archiviarli e rileggerli quando vuoi, con le tue note e i tuoi commenti.

SCARICA OGGI STESSO LA NUOVA APP.

È COMPRESA NEL TUO ABBONAMENTO.

Vai su **edicolaprofessionale.com/app.**
Scegli lo Store che preferisci e scaricala inserendo le tue credenziali di registrazione.

Y85EUCL

Wolters Kluwer

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario

Percorsi

Edilizia

La Cig in edilizia
Dimitri Cerioli e Fabio Pappalardo **1789**

Approfondimenti

Lavoro e sviluppo economico: nuove misure
Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti **1800**

Disciplina delle prestazioni occasionali
Eufranio Massi **1813**

APE sociale: la disciplina
Daniele Cirioli **1822**

Il sistema sanzionatorio in materia di lavoro
Gianfranco Cioffi **1828**

Formule di garanzia per mancanza di lavoro o commesse
Stefano Malandrini **1838**

Fondi pensione

Fondi pensione e vecchi iscritti
Giuseppe Rocco **1844**

Nei numeri di luglio-agosto

Edilizia

di Dimitri Cerioli e Fabio Pappalardo

n. 26 1° luglio 2017	***Settore edile*** Definizione, procedure adempimenti
n. 27 8 luglio 2017	***Cassa edile*** Funzionamento, prestazioni, trasferta
n. 28 15 luglio 2017	***Retribuzione*** Busta paga dell'operaio edile
n. 29 22 luglio 2017	***Cig*** Procedura della Cig in edilizia
n. 30 29 luglio 2017	***Malattia*** Procedure, regime, adempimenti
n. 31 5 agosto 2017	***Infortunio*** Procedure, regime, adempimenti

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario

Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione

Trasferimento del dipendente e incompatibilità ambientale
Cass. sez. lav. n. 2143 del 27 gennaio 2017 **1847**

Fallimento dell'imprenditore e giusta causa di licenziamento
Cass. sez. lav. n. 2237 del 30 gennaio 2017 **1848**

Licenziamento a seguito di intervista: ripartizione dell'onere della prova
Cass. sez. lav. n. 3468 del 9 febbraio 2017 **1849**

Si segnala che le opinioni espresse da dirigenti e funzionari pubblici non sono vincolanti per le Amministrazioni di appartenenza.

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE DEL PERSONALE, RELAZIONI INDUSTRIALI E CONSULENZA DEL LAVORO

REDAZIONE
Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
IPSOA Redazione
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.550
telefax 02.82476.436

AMMINISTRAZIONE
Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:
IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 – 20120 Milano
telefono 02.824761 – telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET:
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

COMITATO SCIENTIFICO
Enrico Barraco, Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido, Eufranio Massi, Michele Miscione, Pierluigi Rausei, Francesco Rotondi, Angelo Sica, Gianluca Spolverato

REDAZIONE
Federica Calcagno, Antonella Carrara, Claudia Faravelli, Massimo Mutti

REALIZZAZIONE GRAFICA a cura di:
Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOMPOSIZIONE
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

STAMPA
ROTOLITO LOMBARDA S.p.A. - Via Sondrio, 3 - 20096 Seggiano di Pioltello (MI)
Tel. 02/921951

PUBBLICITÀ:
Wolters Kluwer
E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 578 del 24 dicembre 1983
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa – Spedizione in abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI
Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI).
Servizio clienti: tel. 02 824761 – e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it – www.ipsoa.it/servizioclienti

ITALIA – Abbonamento annuale: Euro 380,00

ESTERO – Abbonamento annuale: Euro 760,00

Prezzo copia: Euro 18,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

A decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito dell'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale per effetto del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, tutti gli importi espressi in lire nelle vigenti disposizioni normative si intendono espressi in Euro, secondo il tasso di conversione ufficiale (1 EURO = Lire 1936,27).
Il provvedimento n. 213/98 disciplina inoltre le regole di arrotondamento secondo la natura degli importi da convertire.

DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D. Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Procedura

La Cig in edilizia

Dimitri Cerioli e Fabio Pappalardo - Consulenti del lavoro

Il Capo II, Titolo I, D.Lgs. n. 148/2015 riordina la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie unificando in un'unica disciplina le disposizioni relative ai settori dell'industria e dell'edilizia confermandone alcune specificità, che storicamente tutelavano i lavoratori e le imprese del settore. La riorganizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali posta in essere dal Decreto non poteva tenere indenne il settore edile. Nello specifico l'art. 46 ha abrogato l'impianto normativo che storicamente disciplinava la Cassa integrazione per il settore edile, in particolare la legge 6 agosto 1975, n. 427, che conteneva le "Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini". L'abrogazione non è stata integrale in quanto sono rimaste vigenti le norme particolari previste dall'art. 10, legge n. 223/1991, relative ai lavoratori dell'edilizia impiegati nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni.

Beneficiari

Beneficiari del trattamento di integrazione salariale sono i lavoratori inquadrati con la categoria di operaio, impiegato, apprendista e quadro, compresi i soci e non soci delle cooperative di produzione e lavoro, con le medesime qualifiche, che svolgano attività lavorative di tipo industriale. Sono, invece, esclusi i lavoratori dipendenti assunti con la categoria di dirigenti e i lavoratori in somministrazione.

Per quanto concerne gli apprendisti sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale solamente i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante. Sono esclusi gli apprendisti assunti con le restanti tipologie contrattuali: apprendistato per la qualifica - e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - e per l'alta formazione e ricerca. Occorre poi tenere in considerazione che la norma prevede un ulteriore distinguo:

- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, saranno destinatari di tale trattamento ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale (art. 21, c. 1, lett. *b* D.Lgs. n. 148/2015);
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

In precedenza, fino al 24 settembre 2015 gli apprendisti operai del settore edile, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, potevano beneficiare di un trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinario garantito dal Ccnl ed erogato per il tramite della Cassa Edile. L'integrazione salariale doveva essere anticipata all'apprendista dall'impresa, che ne richiedeva poi il rimborso alla Cassa Edile di appartenenza. Le Parti sociali del settore edile, recependo la riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, e considerando che agli apprendisti sono stati estesi gli obblighi contributivi Inps previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, hanno sottoscritto in data 22 dicembre 2015 un Accordo che dispone l'abrogazione di tali provvidenze e delle relative contribuzioni alla Cassa Edile.

A livello soggettivo i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale requisito non è richiesto nei casi in cui la domanda sia relativa a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori produttivi, compreso quindi quelli dell'edilizia e affini e di escavazione e lavora-

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

zione di materiali lapidei sia artigiani che industriali (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 148/2015 come modificato dall'art. 1, c. 308, legge 28 dicembre 2015, n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Ai fini della maturazione del requisito soggettivo di anzianità di effettivo lavoro, si computano le giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da:
a) ferie;
b) festività;
c) maternità obbligatoria;
d) infortunio.
L'Inps ha precisato con la circolare n. 9/2017 che vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.

Misura della prestazione

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale lorda che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore ed il limite dell'orario contrattuale osservato, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. Tale somma è decurtata applicando la percentuale di riduzione prevista per gli apprendisti, oggi pari al 5,84%. L'importo dell'integrazione salariale da corrispondere a ciascun lavoratore è soggetto ad un limite mensile massimo indipendentemente dal periodo di paga e rivalutato annualmente in ragione dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Sono inoltre previste due fasce di massimale, i cui valori per l'anno 2017, diffusi dall'Inps con la circolare n. 36/2017 sono pari a:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	***Tetto***	***Importo lordo (euro)***	***Importo netto (euro)***
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	***Tetto***	***Importo lordo (euro)***	***Importo netto (euro)***
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	1.166,05	1.097,95
Superiore a 2.102,24	Alto	1.401,49	1.319,64

Il massimale da prendere a riferimento varia a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, sia minore/uguale o maggiore ad una retribuzione mensile "soglia" fissata per legge, pari, per l'anno 2017, a euro 2.102,24. Qualora la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, sia inferiore o uguale a euro 2.102,24, il massimale sarà pari a euro 1.097,95; qualora sia superiore sarà pari a euro 1.319,64. Per individuare l'importo massimale da applicare è quindi necessario determinare la retribuzione mensile lorda del lavoratore maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Le ore integrabili

L'integrazione salariale viene corrisposta per tutte le ore di lavoro non prestate secondo il normale orario di lavoro, fino al limite massimo stabilito. Nel caso di aziende che praticano un orario lavorativo inferiore a quello contrattualmente

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

previsto e retribuito le ore integrabili sono esclusivamente quelle previste dall'orario di fatto praticato. Sono escluse dall'integrazione:
• le ore di mancata prestazione per cause che comportano un trattamento economico a carico dell'azienda, quali: per tutti i lavoratori, i ratei di ferie relativi ai periodi nei quali i lavoratori fruiscono dell'intervento della Cig;
• per i lavoratori retribuiti con paga oraria non sono mai integrabili le festività nazionali del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, nonché le festività infrasettimanali (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, ricorrenza del S. Patrono) cadenti nelle prime due settimane di sospensione;
• i periodi di assenza per congedo di maternità;
• i periodi di assenza per cause che non comportano il diritto ad un trattamento economico a carico dell'azienda, ad es. permessi non retribuiti, aspettativa;
• i periodi di riduzione o sospensione dell'attività in cui il lavoratore si dedichi ad altre attività remunerate.
Pertanto le ore integrabili si ricavano sottraendo dall'orario massimo considerato, pari a 40 ore o al minor orario contrattuale:
• le ore di effettiva prestazione;
• le ore di mancata prestazione per le quali non è previsto l'intervento della Cassa integrazione guadagni.
I periodi per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

Durata massima complessiva

Il D.Lgs. n. 148/2015 ha rivisto i limiti massimi di durata degli interventi di integrazione salariale prevedendone un limite massimo complessivo per ciascuna unità produttiva. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente Decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 24 settembre 2015 e per controllare il limite anzidetto nell'ambito del quinquennio "mobile" si procederà considerando la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti.
Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della Cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva e non si applica la disposizione ai sensi della quale, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Con specifico riferimento alla Cigo, invece, l'art. 12, D.Lgs. n. 148/2015 dispone che l'integrazione salariale sia corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. Superato tale limite, per la stessa unità produttiva non possono essere richiesti ulteriori interventi della Cassa prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività produttiva. Si segnala che in questo caso la norma non esprime più in mesi il periodo di durata dell'ammortizzatore ma in settimane. In caso di interventi non consecutivi, la durata dell'integrazione non può comunque eccedere le 52 settimane, nell'arco di un biennio intendendosi tale il periodo di 104 settimane consecutive, calcolate considerando che la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al fine di verificare l'eventuale superamento del limite massimo è da ricomprendere nel biennio stesso come centoquattresima settimana.
Ai fini del computo del suddetto limite temporale pari a 52 settimane si tiene conto anche dei periodi di Cigo anteriori al 24 settembre 2015, non essendo nella sostanza modificata la disciplina di riferimento relativa al biennio mobile di integrazioni salariali ordinarie. Inoltre ai fini del calcolo si applica quanto previsto dalla circolare n. 58, 28 aprile 2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.
Ai fini del computo occorre segnalare che l'art. 12, comma 4, Decreto legislativo n. 148/2015 prevede una eccezione alla regola generale di computo per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione): si computano nel limite massimo delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.
Entro i limiti massimi di durata della Cigo, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale. A tal fine l'Inps con la circolare n. 139/2016 ha precisato che per lavorabili si devono intendere le ore di integrazione salariale effettivamente fruite.

Unità produttiva

L'"unità produttiva" è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, msg. n. 56/2017):
a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
b) è idoneo/a a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell'ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell'azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell'attività produttiva;
c) ha maestranze adibite in via continuativa.
Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti. Per l'individuazione dell'unità produttiva per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri (circ. n. 139/2016, parte seconda punto 5).

Tipologia di cassa integrazione - Cigo

Nel settore edile gli eventi che determinano il ricorso alla Cigo devono essere attinenti alla sfera aziendale e caratterizzati dall'involontarietà. Ai sensi del Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 si tratta di eventi derivanti da:
• mancanza di lavoro o di commesse;
• crisi di mercato;
• fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
• mancanza di materie prime o componenti;
• eventi meteo;
• sciopero di un reparto o di altra impresa;
• incendi/alluvioni/sisma/crolli/mancanza energia elettrica/impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità/sospensione-riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità;
• guasti macchinari e manutenzione straordinaria.
Molto frequente nel settore è la richiesta di integrazione salariale per i lavoratori che vengono sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto per effetto di intemperie stagionali. Rientrano nella casistica a titolo esemplificativo:
• le intemperie stagionali, ossia cause meteorologiche che impediscono la normale esecuzione dell'attività in qualsiasi periodo dell'anno, quali pioggia, neve, gelo, nebbia, vento, oscurità nonché le temperature eccezionalmente elevate;
• la fine fase lavorativa/fine lavoro/mancanza di commesse;
• gli eventi connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originali delle predette opere, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge n. 575/1965 (legge antimafia) e successive modificazioni ed integrazioni (causale in vigore dall'11 agosto 1991, legge n. 223/1991, art. 10).
Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei il datore di lavoro è tenuto ad avviare una consultazione preventiva con le Rsa/Rsu o le Oo.Ss. territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative solamente in relazione alle

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. In tal caso si procede inviando un fax/mail (auspicabilmente certificata) contenente:
• le cause di sospensione o di riduzione dell'attività;
• l'entità e la durata della sospensione o della riduzione di orario di lavoro;
• il numero dei lavoratori coinvolti e il loro reparto/sede/unità operativa;
• i criteri di scelta dei lavoratori coinvolti.
In caso di esame congiunto potrà essere stipulato un accordo sindacale. L'irregolarità o la mancanza dell'avvio della procedura sindacale comportano l'inammissibilità della domanda di Cig. Successivamente il datore di lavoro deve presentare la domanda in via telematica agli uffici locali dell'Inps.
Il processo amministrativo per la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali prevede:
- l'invio della domanda di prestazione e del flusso Uniemens da parte dell'azienda con associazione del ticket in caso di evento di Cig;
- la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali Inps;
- l'abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati e il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite Uniemens.
Il procedimento di concessione è di competenza esclusiva delle sedi Inps e prevede l'individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande. Centrale a tal fine è l'obbligo posto a carico delle aziende richiedenti di predisporre ed inviare una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per le fattispecie che integrano le causali indicate sopra e previste dal Decreto ministeriale se dimostrano di possedere alcuni requisiti ritenuti indispensabili per ciascuna di esse. Anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti i medesimi o distinti elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza. L'elenco previsto nel Decreto ministeriale realizza la volontà legislativa di tipizzare e semplificare la materia, pur mantenendo nei caratteri principali una linea di sostanziale continuità rispetto al passato. È facoltà in capo all'Inps di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.

Cigo per Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva

Una delle causali di richiesta di Cigo che maggiormente si riscontra nel settore edile è quella relativa al fine cantiere o fine lavoro. Essa riguarda una casistica tipica del modello settore e concerne i brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa che possono occorrere tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro e che, per esplicita previsione dell'art. 4, c. 1, non devono essere superiori a tre mesi. L'integrabilità della fattispecie "Fine cantiere/fine lavoro" è dimostrata qualora il periodo tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non sia superiore a 3 mesi, e conseguentemente le soste superiori non sono integrabili.
Diversa è, invece, la casistica della "fine fase lavorativa", che è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell'attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. La fattispecie è integrabile qualora la sospensione non interessi l'intera maestranza ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (es.: carpentieri, imbianchini ...), pertanto le domande relative ad intere maestranza non potranno che essere respinte dall'Inps.
La fattispecie che integra la causale "perizia di variante e suppletiva", si riferisce, invece, alle sospensioni dell'attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. La fattispecie "Perizia di variante e suppletiva" è dimostrata quando la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d'opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non saranno pertanto accolte dall'Istituto le domande di sospensione dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi sopraggiunte in corso d'opera (ampliamen-

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

to dei lavori per l'utilizzo dei ribassi delle basi d'asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.).
Anche in questi tre casi, l'azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa descrivendo nella relazione tecnica:
• per la causale "fine cantiere o fine lavoro", la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi;
• per la "fine fase lavorativa", la descrizione della stessa;
• per la "perizia di variante e suppletiva", l'imprevedibilità della variante al progetto e la sua non imputabilità alle parti o al committente.
A tal fine l'Istituto suggerisce di allegare alla domanda la copia del contratto con il committente per la fattispecie che integra la causale "fine cantiere/fine lavoro"; il verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa per la fattispecie che integra la causale di cui al comma 1, art. 4; la documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva.

Cigo per eventi meteo

Per le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici, caratteristiche del settore edile, seppur in modo non esclusivo, l'azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. La descrizione delle lavorazioni in atto nonché le conseguenze sulle stesse degli eventi meteo, anche dei giorni precedenti la sospensione dell'attività, devono essere dettagliatamente esposte nella relazione tecnica allegata all'istanza di Cigo. I criteri di massima per la valutazione delle istanze di Cigo relative ad eventi meteo sono stati specificati dall'Inps con il messaggio n. 28336/1998 e nella circolare n. 139 del 1° agosto 2016.
L'art. 6, comma 2, Decreto ministeriale n. 95442 prevede che, per quanto riguarda le istanze di Cigo determinate da "eventi meteo", alla relazione tecnica debbano essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. L'Inps con il messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 ha però esonerato le imprese da questa incombenza, prendendo atto che l'art. 15, comma 1, legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici. Nonostante questo resta confermato l'onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l'istanza di concessione della Cigo, l'Istituto acquisirà d'ufficio i bollettini meteo. Pertanto alla relazione tecnica non vanno più allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Il consiglio è però di allegarli se nella relazione tecnica, ai fini probatori, si fa riferimento anche ad eventi occorsi in giornate differenti (precedenti o successive o comunque ricadenti nell'intervallo) a quelle di richiesta ma che hanno concorso a causare la sospensione.
Con messaggio n. 2276 del 1° giugno 2017 l'Inps ha inoltre specificato di aver pubblicato nella propria intranet l'elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno fare riferimento per il reperimento dei bollettini meteo che le sedi dell'Istituto dovendo acquisire d'ufficio al fine di facilitare l'istruttoria di tali istanze in quanto nei casi in cui l'evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all'indirizzo dell'unità produttiva sulla base del quale si individua la sede competente all'istruttoria, è possibile che quest'ultima debba acquisire dati meteo di pertinenza del territorio di altre Regioni.
La relazione tecnica permetterà inoltre di qualificare gli eventi meteo come oggettivamente non evitabili.
In linea di massima l'Istituto ritiene come cause incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento le precipitazioni:
• tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;
• di mm. 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti;
• mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti.